**Accesso all’acqua: le ragioni di un diritto fondamentale in Costituzione**

Una Costituzione non è un atto normativo qualunque, una Costituzione si pone a fondamento dell’organizzazione della vita di una intera collettività. Essa legittima l’esercizio del potere legislativo ed esecutivo e si pone come garanzia dei diritti fondamentali della persona. In quanto legge fondamentale, si pone al punto più alto dell’ordinamento giuridico (perché fonte normativa superiore).

Se oggi l’arroganza con cui vengono imposte certe scelte normative contenute nelle leggi ordinarie e nelle decisione amministrative sta diventando sempre più inaccettabile, l’assenza di condivisione e partecipazione nelle scelte di modifica della nostra Costituzione rischia, poi, di minare nel profondo la nostra democrazia.

Norme costituzionali “calate dall’alto”, prive di ogni potenziale di coesione sociale, rischiano infatti di svuotare di significato e disidratare la Costituzione. E di fronte ad una Costituzione svuotata del senso che la contraddistingue verrebbe, allora, da chiedersi se forse non viviamo una fase storica in cui questo testo non trova più spazio, in cui questo testo è superato.

Ma poi viene subito da sé un’altra domanda. Viene da chiedersi se una “rivendicazione costituzionale” dal basso possa, oggi, di nuovo, riempire di senso la nostra Costituzione. Se insomma sia paradigmatica per un’inversione di rotta e per una ri-condivisione della nostra Costituzione. Se non sia l’unico modo per non lasciare sola la Costituzione, ma al contrario, per renderla effettiva (perciò valida) percorrendone il terreno e così legittimandola, ri-attribuendole tutta la forza emancipatrice che la contraddistingue.

E allora viene da pensare che la rivendicazione dell’inserimento in Costituzione di un diritto fondamentale di accesso all’acqua, se realmente partecipata, può davvero dissetare la nostra Costituzione e ridarle la dignità di testo che va oltre alla legislazione ordinaria.

E la superiorità della norma costituzionale, oggi sempre più messa in discussione nella pratica, può essere riaffermata proprio dal legame legittimante delle rivendicazioni sociali.

Anche per questo è necessario, per il diritto all’acqua, pensare in termini costituzionali.

Rivendicare il diritto all’accesso all’acqua come diritto fondamentale, tramite il suo inserimento in Costituzione, significa poi pretendere che gli sia attribuito un senso più profondo. È nella Costituzione, infatti, che trovano accoglienza i diritti fondamentali, i quali si pongono come contro limiti anche al potere del mercato.

E l’aggettivo *fondamentale* porta con sé una serie di conseguenze giuridiche che, sebbene siano sempre più sotto la minaccia della prevalenza del diritto del mercato, permettono quantomeno di rivendicarne la superiorità. Ma aldilà delle diverse implicazioni giuridiche, l’aggettivo *fondamentale* carica il diritto stesso di un significato più intenso.

Definirlo come *fondamentale* significa, innanzitutto, riconoscere lo stretto collegamento di una sua effettiva applicazione con la realizzazione della persona. Significa dare corpo al riconoscimento e alla tutela giuridica della dignità umana.

Di fronte alla crescente presa di forza delle logiche di mercato rispetto ai diritti della persona, il diritto fondamentale all’accesso all’acqua si pone allora come forma di “resistenza attiva” costituzionale.

Tramite la Costituzione si può così rivendicare un altro rapporto tra la persona ed il mercato. Un altro rapporto capace di scardinare le logiche di supremazia del diritto del mercato e dare (di nuovo) espressione alla centralità della persona. Tralasciando qui ogni approfondimento sui diritti fondamentali e sui rapporti con le altre fonti dell’ordinamento, l’inserimento in Costituzione del diritto all’accesso all’acqua come diritto fondamentale pone su un piano normativo più alto la questione dell’accesso non esclusivo ad un bene comune. Su un piano, appunto, costituzionale.

Evidente è il potenziale applicativo della resistenza costituzionale alle logiche di gestione economica di un bene come l’acqua. Basti pensare alla possibilità di declinare il diritto fondamentale all’accesso all’acqua affermando l’illegittimità dell’esclusione dal suo accesso, negando così ogni legittimità alla pratica dei distacchi. Il diritto fondamentale all’accesso all’acqua si pone come resistenza attiva ad una pratica che diverrebbe così incostituzionale. In quanto diritto fondamentale di ogni individuo si affermerebbe che nessuno può essere escluso dall’accesso a questo bene, non solo essenziale alla sopravvivenza, ma necessario al soddisfacimento della dignità della persona.

La qualificazione nei termini di diritto fondamentale ed il suo inserimento in Costituzione si pone, così, come potente antidoto alla sempre più invasiva prevalenza delle logiche di mercato che pongono la tutela della concorrenza in termini di materia giuridica trasversale capace di condizionare anche le autonomie locali. Tutela della concorrenza che dovrebbe retrocedere, invece, di fronte alla articolazione pratica di un diritto fondamentale di accesso all’acqua. Di conseguenza il diritto all’acqua come diritto fondamentale inserito in Costituzione darebbe indirettamente ossigeno anche alle autonomie locali. Si andrebbe ad inserire, infatti, tra la portata, oggi considerata trasversale, della tutela concorrenziale ed il principio fondamentale della autonomie locali che la Repubblica “riconosce e promuove”. La rivendicazione della definizione costituzionale del diritto all’accesso all’acqua come diritto fondamentale appare, così, per nulla superflua o inutile. Se articolato in maniera efficace, potrebbe, perciò, opporsi in maniera paradigmatica alle logiche di mercato ed alle politiche di privatizzazione dei beni e dei servizi pubblici. La necessità di un diritto fondamentale all’acqua in Costituzione ha notevoli risvolti pratici, oltre alla evidente portata paradigmatica di un altro modo di vedere il rapporto uomo – cosa.

E una mobilitazione per il diritto fondamentale all’accesso all’acqua non è che la conseguenza necessaria del percorso già intrapreso e si lega in maniera stretta alla fase post referendaria. Di fronte all’elusione dell’esito referendario, dal lato politico, legislativo ed di alta amministrazione pubblica, la Costituzione si pone come valido strumento per blindare le finalità referendarie, come possibilità di traduzione normativa delle tradite finalità referendarie.

La rivendicazione di un diritto all’accesso all’acqua come diritto fondamentale, allora, accompagna, da forza e va oltre alle Campagne di Obbedienza civile e di Ripubblicizzazione.

Rispetto alla Campagna di Ripubblicizzazione, il quesito referendario che ha eliminato l’eccezionalità di una forma di gestione interna del servizio idrico da parte degli Enti locali non si è tradotto ad oggi in una effettiva e generalizzata gestione dell’acqua fuori dalle logiche di mercato.

L’inserimento in Costituzione può essere, perciò, l’occasione per definire nei termini più precisi possibile la questione della forma di gestione del servizio. Ciò è compatibile con la forma stringata del testo costituzionale. Se è riconosciuta la compatibilità del soggetto pubblico con la veste societaria occorre allora trovare una formulazione che attribuisca la gestione ad un soggetto sostanzialmente e formalmente pubblico (oltre alla questione della forma partecipata). Costituzionalizzare un diritto all’acqua gestita fuori dalle logiche del mercato e quindi vietare espressamente ogni forma di personalità giuridica che possa assumere finalità lucrative andrebbe oltre al risultato referendario. L’acqua, il cui accesso è un diritto fondamentale, non può essere oggetto di gestione con finalità lucrative perché non mercificabile. Inserire in Costituzione il diritto fondamentale all’accesso all’acqua appare allora la naturale prosecuzione del percorso referendario e cammina in parallelo alle Campagna di Ripubblicizzazione.

Rispetto, poi, alla Campagna di Obbedienza civile, il quesito referendario che ha eliminato la remunerazione del capitale investito dal calcolo della tariffa non ha trovato applicazione e per ora neanche riconoscimento giurisdizionale. Anche qui, l’inserimento in Costituzione si pone come “resistenza attiva” del percorso referendario, prima, e di quella della Campagna di Obbedienza civile, poi, attraverso una formulazione normativa che possa attuare l’eliminazione della remunerazione.

Inserire in Costituzione il diritto fondamentale all’accesso all’acqua appare allora la naturale prosecuzione del percorso referendario, cammina in parallelo alle Campagna di Ripubblicizzazione e a quella dell’Obbedienza civile e pone ancora una volta l’acqua come paradigma (per altri diritti oltre che per i servizi pubblici). Se realmente partecipata, la rivendicazione dell’inserimento in Costituzione può essere l’occasione per ridare ossigeno ad un testo oggi così tanto minacciato. Se ben declinata può tentare di superare l’elusione referendaria.

La formulazione dell’accesso all’acqua come diritto fondamentale, ponendosi in contrasto paradigmatico con le logiche di mercato, con la tutela incondizionata della concorrenza, si pone come espressione di un diritto che si scontra apertamente con la pratica delle privatizzazioni e che anzi propone un’alternativa percorribile. Si pone come concetto fluido in cui far confluire le nostre diverse Campagne e allo stesso tempo come un concetto da condividere con le altre realtà che contrastano le politiche di privatizzazione. L’ondata di privatizzazioni coinvolge, infatti, evidentemente i beni espressione del pubblico e del comune. Coinvolge poi anche la concezione della gestione del servizio pubblico. Rivendicare un diritto fondamentale all’accesso all’acqua in Costituzione significa porre un freno alla logica per cui tutto si può vendere. Ancora una volta l’acqua come paradigma per una mobilitazione più vasta, inclusiva di tutte quelle realtà che si oppongono alla generalizzata mercificazione dei beni pubblici e comuni. Il diritto fondamentale all’accesso all’acqua da rivendicare in Costituzione come collante paradigmatico di una serie di vertenze, unite da un investimento sull’importanza dei bisogni e della dignità, che non possono essere ricercati tra le maglie del mercato.

Dovremmo allora domandarci se possiamo incarnare quel Soggetto capace di portare avanti con forza emancipatrice e paradigmatica una rivendicazione costituzionale. Se possiamo incarnare così quel Soggetto reale in grado di dare nuova forza ad un testo normativo capace di contrastare il nuovo diritto del mercato.